

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17861 Anno 2017

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 24/01/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza nel procedimento contro:

1) **Santarsiero Donato**, nato il 10/02/1975;

Avverso l'ordinanza n. 740/2015 emessa il 10/02/2016 dal Tribunale di sorveglianza di Potenza;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

my
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 14/05/2014 il Tribunale di sorveglianza di Potenza, in accoglimento dell'istanza di sostituzione dell'attività lavorativa svolta da Donato Santarsiero in regime di semilibertà, autorizzava l'istante a svolgere, in prosecuzione della misura alternativa di cui beneficiava, l'attività di ingegnere libero professionista, presso il suo studio, ubicato a Potenza in contrada Macchia Marcone n. 10.

Tale autorizzazione si rendeva necessaria per effetto del licenziamento, disposto nei confronti del Santarsiero, per contingenti difficoltà economiche, dalla società SINCOS s.r.l., presso cui il condannato aveva lavorato dopo essere stato ammesso al regime della semilibertà con ordinanza del Tribunale di Potenza del 14/05/2014.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 50 Ord. Pen., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione alla sostituzione dell'attività lavorativa del Santarsiero, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Potenza con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della genericità delle indicazioni fornite dall'istante sull'attività professionale che avrebbe dovuto svolgere, anche tenuto conto della sua natura privatistica.

Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è *manifestamente* infondato.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 50 Ord. Pen., il regime della semilibertà è concedibile in presenza di progressi compiuti dal condannato durante il trattamento penitenziario, che consentano di ritenere che vi siano le condizioni per il suo graduale reinserimento sociale.

Occorre, dunque, che vi siano elementi concreti dai quali desumere un'evoluzione positiva del percorso rieducativo avviato dal condannato durante l'esecuzione della pena, tale da formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al suo reinserimento sociale (cfr. Sez. 1, n. 16641 del 21/09/2012, Ucciero, dep. 2013, Rv. 255681).

In questa cornice, deve rilevarsi che la sostituzione dell'attività lavorativa autorizzata dal Tribunale di sorveglianza di Potenza è stata effettuata sulla base di una corretta valutazione del percorso rieducativo compiuto dal Santarsiero, peraltro già favorevolmente vagliato in sede di ammissione al regime della semilibertà.

Nell'autorizzare la sostituzione, invero, il Tribunale di sorveglianza si atteneva ai criteri indicati dall'art. 50 Ord. Pen., osservando che vi erano stati significativi progressi nel trattamento penitenziario del Santarsiero e che tale impegno professionale potesse agevolare il suo reinserimento sociale, anche alla luce delle informazioni favorevoli fornite dall'UEPE di Potenza con la relazione del 26/11/2015, in cui si evidenziava l'adesione incondizionata del condannato al progetto trattamentale attivato nei suoi confronti.

Né poteva rilevare in senso contrario all'accoglimento dell'istanza in esame la natura privatistica dell'impegno lavorativo del Santarsiero, in ragione del fatto che l'ammissione al regime della semilibertà prescinde dalla tipologia dell'impegno professionale svolto, con la conseguenza che, in presenza di condizioni preordinate a favorirne il graduale reinserimento sociale, il condannato può essere ammesso al regime in questione anche nelle ipotesi in cui l'attività svolta non sia retribuita (cfr. Sez. 1, n. 47130 del 25/11/2009, De Stasio, Rv. 245724).

3. Per queste ragioni ~~processuali~~, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24/01/2017.

